

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 80/2020
del 12 giugno 2020
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/529]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/348 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri di valutazione dell'impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione ⁽³⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 19bn (Regolamento delegato (UE) 2018/345 della Commissione) è inserito il testo seguente:

"19bo. **32018 R 1624**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

all'articolo 9, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

- i) al paragrafo 1, anziché "2018" leggasi "dell'anno di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 80/2020 del 12 giugno 2020" e anziché "2019" leggasi "dell'anno successivo all'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 80/2020 del 12 giugno 2020";
- ii) al paragrafo 2, anziché "2019" leggasi "dell'anno successivo all'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 80/2020 del 12 giugno 2020" e anziché "2020" leggasi "del secondo anno successivo all'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 80/2020 del 12 giugno 2020".

⁽¹⁾ GU L 63 del 4.3.2019, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 181 del 6.7.2016, pag. 1.

